



Volantino – 1° gennaio 2025

---

## Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> alle imprese esentate

### In generale

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO<sub>2</sub> (di seguito tassa). Le imprese esentate (beneficiari) hanno la possibilità di chiedere la restituzione della tassa pagata.

I combustibili rinnovabili e le quote rinnovabili contenute in miscele di combustibili non sono assoggettati alla tassa. In linea di massima, non danno diritto alla restituzione della tassa e devono essere dedotti dalla quantità che dà diritto alla restituzione. Se viene impiegato biogas gravato dalla tassa e importato «virtualmente» attraverso la rete del gas<sup>1</sup>, è possibile chiedere la restituzione della tassa qualora il tipo, la provenienza e la quantità siano chiaramente desumibili dalle fatture del fornitore di combustibile.

### Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- imprese che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra (art. 31 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>);
- imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (art. 17 cpv. 1 della legge sul CO<sub>2</sub>).

I beneficiari possono chiedere la restituzione solo per i combustibili impiegati nell'impresa esentata. Solo i produttori di teleriscaldamento hanno diritto alla restituzione, non però i beneficiari.

### Domanda di restituzione

I beneficiari devono presentare la domanda di restituzione della tassa pagata online nel servizio Taxes sull'[ePortal della Confederazione](#), entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio<sup>2</sup>. La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Il diritto alla restituzione si estingue se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.

Le singole forniture di combustibile relative al periodo di domanda devono essere indicate in Taxes. Possono essere registrate manualmente o importate nel sistema tramite un documento CSV<sup>3</sup>. Per l'attribuzione al periodo di domanda fa stato la data di fornitura del combustibile. Nei casi in cui il combustibile viene depositato temporaneamente presso il commerciante o un terzo dopo l'acquisto, la data di acquisto o di trasferimento della proprietà è considerata come data di fornitura.

In Taxes è possibile inserire le unità di misura dei combustibili fatturate. La conversione nelle unità di misura richieste per la restituzione avviene automaticamente nel sistema.

L'UDSC può richiedere ulteriori prove, in particolare le fatture relative alla tassa sul CO<sub>2</sub> pagata, se necessarie ai fini della restituzione. Su richiesta, queste possono essere caricate in Taxes.

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati, su richiesta, all'UDSC.

---

<sup>1</sup> Per motivi legati alle caratteristiche di pressione, il biogas immesso in rete all'estero non entra in Svizzera. Di conseguenza, viene importato «fisicamente» gas naturale assoggettato alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Pertanto, i richiedenti il cui anno d'esercizio corrisponde all'anno civile devono presentare la domanda, come finora, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ai richiedenti il cui anno d'esercizio non corrisponde all'anno civile si applica, fino al 30 giugno 2026, la regolamentazione finora vigente, vale a dire che essi devono presentare la domanda di restituzione relativa all'esercizio terminato l'anno precedente entro il 30 giugno.

<sup>3</sup> L'UDSC fornisce informazioni sulla struttura del documento CSV.

### **Calcolo e versamento**

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di combustibile e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

### **Controlli aziendali**

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge sul CO<sub>2</sub>.

### **Basi legali**

[Legge del 23 dicembre 2011 sul CO<sub>2</sub> \(RS 641.71\)](#)

[Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO<sub>2</sub> \(RS 641.711\)](#)

### **Informazioni**

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail [mla@bazg.admin.ch](mailto:mla@bazg.admin.ch))